



## **Comune di Bareggio**

**Città Metropolitana di Milano**

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI**

**Approvato con Deliberazione C.C. n. 80 del 30.11.2018**

**Modificato con Deliberazione C.C. n. 88 del 30.11.2022**

## **INDICE**

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

**Art. 2 – Ruolo delle commissioni**

**Art. 3 – Composizione e nomina**

**Art. 4 – Funzioni delle commissioni**

**Art. 5 - Funzionamento**

**Art. 6 – Validità della seduta**

**Art. 7 – Atti soggetti all'esame delle commissioni**

**Art. 8 – Termini e modalità per l'espressione del parere**

**Art. 9 – Conflitto d'interessi**

**Art. 10 – Dimissioni dei componenti**

**Art. 11 – Gratuità delle commissioni**

**Art. 12 - Scadenza**

### **Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti costituite ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

### **Art.2 RUOLO DELLE COMMISSIONI**

1. Le commissioni consiliari, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 8 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, hanno funzioni consultive ed esaminano ordinariamente e in via preventiva le proposte che saranno poi sottoposte alla formale approvazione del consiglio comunale, in quanto di competenza dello stesso.
2. Le commissioni procedono altresì all'esame di tutti gli atti e gli argomenti alle stesse sottoposti secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### **Art.3 COMPOSIZIONE E NOMINA**

1. La Composizione e la nomina dei componenti delle commissioni sono regolate dall'art. 8, commi 2, 3 e 4 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Nella ipotesi di impedimento del Commissario designato, è facoltà del relativo Capogruppo o dello stesso Commissario delegare, di volta in volta e per iscritto, un altro Consigliere. Qualora il consigliere delegato appartenga ad un Gruppo consiliare diverso non avrà diritto di voto.

### **Art.4 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI**

1. Le commissioni costituiscono articolazione del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni stabilite dalla delibera istitutiva e dal presente Regolamento, con riferimento ai provvedimenti ad esse attribuiti.
2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di cui al precedente articolo 2, esplicitati nel successivo articolo 7 per ogni commissione, esprimendo un parere obbligatorio ma non vincolante.
3. Potranno formare oggetto di parere delle commissioni gli atti di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento una volta che sia stata esperita degli uffici la fase di verifica dei presupposti tecnici e normativi per il seguito del procedimento, nonché della completezza di tutta la documentazione prevista da norme e regolamenti, attestata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000.
4. Nel caso in cui la conclusione in senso negativo della fase istruttoria, ponga termine al procedimento, non si procederà a sottoporre gli atti al parere delle commissioni.
5. In caso di decorrenza dei termini, di cui al seguente art. 8, senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio, non costituendo il parere delle Commissione interruzione dei termini procedurali, gli uffici devono procedere alla conclusione tempestiva del procedimento, prescindendo dal parere della commissione stessa, per il successivo esame da parte del Consiglio Comunale.
6. Le proposte di provvedimento che hanno formato oggetto di esame da parte delle commissioni, sono sottoposte in Consiglio alla discussione abbreviata di cui all'articolo 42, sesto comma, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 10 del medesimo regolamento.

## **Art.5 FUNZIONAMENTO**

1. Le norme generali di Funzionamento delle commissioni sono contenute nell'art. 8, commi da 6 a 12, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. A tali norme si affiancano le seguenti norme di dettaglio.
2. Le commissioni, nella prima adunanza, eleggono al loro interno, con scrutinio palese, un sostituto Coordinatore; ogni commissario può votare un solo nome.
3. È eletto il commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
4. Il sostituto coordinatore collabora con il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; nell'ipotesi di assenza o impedimento di entrambi, le riunioni delle commissioni sono presiedute dal consigliere più anziano d'età fra i presenti.
5. Il Coordinatore convoca e presiede le commissioni, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione deve avvenire non oltre 3 giorni dalla richiesta protocollata mediante la quale l'Assessorato competente comunica al Coordinatore la necessità di sottoporre argomenti o atti in istruttoria presso gli uffici, al preventivo esame delle commissioni. La richiesta dovrà contenere anche l'indicazione della data presunta della seduta del consiglio comunale nella quale verranno trattati gli argomenti sottoposti alle commissioni, per consentire la migliore organizzazione dei lavori.
7. La convocazione è disposta con avviso scritto, firmato digitalmente, da recapitarsi ai componenti delle commissioni via PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata attribuito a ciascun commissario, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si terrà la seduta o, in casi di motivata urgenza almeno 24 ore prima. La convocazione riporta i nominativi di coloro che il Coordinatore ha ritenuto opportuno invitare allo scopo di rendere più efficace i lavori della commissione. È facoltà del coordinatore invitare a partecipare alle sedute i componenti della giunta Comunale.
8. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i punti da trattare nella seduta, il materiale sarà depositato contestualmente alla convocazione nell'area amministratori; del predetto deposito si farà menzione nell'avviso di convocazione. Con particolare riferimento alla commissione Finanze e Programmazione quando si tratta di bilancio di previsione, variazioni di bilancio e assestamento di bilancio contestualmente alla convocazione, devono essere depositate nell'area amministratori i documenti con indicato il dettaglio dei capitoli e degli articoli delle voci di bilancio.
9. Alle riunioni delle commissioni, su invito del Coordinatore, potranno partecipare, senza diritto di voto e limitatamente alla illustrazione degli aspetti tecnici della proposta, professionisti e tecnici incaricati.
10. Le commissioni si riuniscono di norma nella Sala Consiliare.
11. La convocazione delle commissioni in seduta congiunta spetta ai Coordinatori delle commissioni coinvolte.

12. Le commissioni, d'intesa con l'Assessore competente in materia, possono chiedere l'intervento di amministratori o dirigenti delle aziende o degli Enti nei quali il Comune nomina propri rappresentanti. Nel caso in cui la specificità dei temi di competenza ne giustifichi l'utilità, le commissioni possono richiedere l'audizione dei rappresentanti di Enti, Gruppi, Organismi riconosciuti dallo Statuto ed operanti nel settore di interesse, ovvero di esperti nell'argomento segnalati dall'Amministrazione.
13. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati al sindaco, agli assessori competenti per materia, al presidente del consiglio comunale, ai capigruppo consiliari, al segretario generale e ai responsabili dei settori competenti per materia.
14. Le convocazioni delle sedute delle commissioni sono pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune e sui social media istituzionali contestualmente all'invio delle stesse.

#### **Art.6 VALIDITÀ DELLA SEDUTA**

1. La seduta è valida se è presente la maggioranza numerica dei componenti che siano contemporaneamente e complessivamente portatori di un numero di voti pari ad almeno il 50% dei Consiglieri Comunali.
2. Il commissario che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive, decade dalla carica; trascorsi 30 minuti dall'orario stabilito per l'inizio della riunione senza che sia raggiunto il numero legale il Coordinatore dichiara deserta la seduta.
3. Dopo due riunioni consecutive andate deserte, gli atti inseriti all'ordine del giorno, verranno direttamente sottoposti al Consiglio Comunale, dando per espletato il passaggio in Commissione riportandolo nel testo del deliberato.

#### **Art.7 ATTI SOGGETTI ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI**

1. Ciascuna commissione esprime il parere obbligatorio e non vincolante sui seguenti atti, qualora di competenza del Consiglio Comunale, o svolge le attività di seguito indicate e specificatamente:

##### **Commissione Statuto e Regolamenti**

- Statuto Regolamenti di competenza consiliare, nonché le loro modifiche ed integrazioni.

##### **Commissione Finanza e Programmazione**

- Bilancio di previsione e relativi allegati
- DUP
- Variazioni di bilancio
- Equilibri di bilancio e Stato Attuazione Programmi
- Rendiconto del bilancio e relativi allegati
- Contrazione di mutui - Piani finanziari
- Costituzione di istituzioni e aziende speciali
- Concessione dei pubblici servizi
- Partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione, se di competenza consiliare
- Istituzione e ordinamento dei tributi

- Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
- Verifica e adeguamento delle linee programmatiche

**Commissione urbanistica e LLPP**

- Piano del Governo del Territorio e relative varianti
  - Accordi di Programma - Atti di programmazione negoziata
  - Piani Attuativi - Istanze ai sensi art. 8 del DPR 160/2010
  - Deroghe ai sensi dell'art. 40 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
  - Altri procedimenti di natura urbanistica relativi al governo del territorio disciplinati dalle norme di legge nazionale e/o regionale e/o provinciale
  - Regolamento Edilizio
  - Documento di Inquadramento per i Programmi Integrati di Intervento di cui agli artt. 87 e seguenti della L.R. 12/05
2. La commissione esprime inoltre parere facoltativo non vincolante su atti di pianificazione urbanistica e su quelli in materia di lavori pubblici di propria competenza, qualora la Giunta ritenga opportuno chiederlo, fatto salvo il rispetto dei termini assegnati al procedimento.
  3. La commissione viene convocata anche a seguito dell'adozione del Piano Triennale delle opere pubbliche. In tale caso la convocazione avviene dopo l'approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale e solo a fini informativi, senza espressione di parere, salvo che la Giunta non lo richieda espressamente.

**Commissione Pari opportunità**

1. La commissione adotterà iniziative utili a:
  - a) Esprimere proposte, promuovere indagini e ricerche, formulare progetti di intervento locale in ordine alla finalità di cui all'art. 1 e agli atti di competenza del Consiglio Comunale;
  - b) Esprimere pareri preventivi sulle iniziative assunte dal Consiglio Comunale sui temi che coinvolgono le finalità che le sono proprie e viene consultata sulle iniziative che verranno intraprese dalla Giunta Comunale sempre sui temi che coinvolgono le finalità che le sono proprie;
  - c) favorire ogni iniziativa indirizzata ad un riequilibrio della rappresentanza femminile nei vari organismi elettivi, Enti ed Istituzioni;
  - d) formulare proposte di azioni positive a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e propone ogni altra misura atta a consentire il conseguimento della reale parità;
2. La commissione potrà:
  - a) esprimere pareri o avanzare proposte all'Amministrazione Comunale sulle materie concernenti le proprie finalità;
  - b) diffondere le normative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità, nonché la normativa inerente misure a sostegno della flessibilità di orario, in coerenza con il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
  - c) favorire inoltre la conoscenza e la visibilità del sapere e del saper fare delle donne e degli uomini anche attraverso la letteratura, l'arte, la musica, etc., anche attraverso gli uffici comunali eventualmente all'uopo individuati;
  - d) promuovere iniziative utili a contrastare la violazione dei diritti umani di cui sono vittime le donne ai sensi dell'art.26 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna così come il sostegno a donne/uomini che affrontano le tematiche della separazione;

- e) raccogliere, diffondere ed organizzare campagne di informazione riguardanti le finalità che le sono proprie;
  - f) organizzare incontri pubblici su tematiche che possano riguardare sia il genere maschile che femminile, in materia sanitaria, lavorativa, di politiche familiari e sociali ecc. nonché delle legislazioni;
3. La commissione, per il raggiungimento dei propri obiettivi, potrà avvalersi della collaborazione degli Assessori del Comune, in relazione alle specificità degli argomenti trattati, utilizzando anche professionalità già presenti in un rapporto di collaborazione e consultazione.
  4. La commissione si rappresenterà con altre Istituzioni locali per la soluzione dei problemi ad essa sottoposti con particolare riferimento alla disparità in ogni ambito sia esso familiare, lavorativo, sociale.
  5. In relazione a particolari iniziative la commissione potrà avvalersi anche delle rappresentanze di organizzazioni delle donne appartenenti al territorio, nonché instaurare meccanismi di collaborazione con i rappresentanti delle Associazioni, Istituzioni Scolastiche, Comitati di pari opportunità presenti in Enti ed Aziende del territorio. In particolare nel 5 mondo della Scuola promuove progetti educativi tesi al riconoscimento e alla valorizzazione di genere.

#### **Art.8 TERMINI E MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. Le commissioni esprimono, con votazione palese, il parere obbligatorio e non vincolante sugli atti di cui all'art. 7 che precede, prima della convocazione della seduta del consiglio comunale nella quale saranno trattati gli argomenti che sono stati ad esse sottoposti, rispettando la seguente tempistica:
  - a) L'espressione del parere deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento, da parte del Coordinatore, della richiesta di esame inviata dall'Assessore competente; in caso di particolare urgenza, l'Assessorato può richiedere, motivando, che il parere sia reso in termine abbreviato, in ogni caso mai inferiore a 10 giorni.
  - b) L'espressione del parere deve avvenire entro 60 giorni dalla prima convocazione se la richiesta riguarda la sostituzione integrale dello Statuto Comunale.
  - c) L'espressione del parere deve avvenire entro 30 giorni dalla prima convocazione se la richiesta riguardano modifiche o integrazioni dello Statuto Comunale.
  - d) L'espressione del parere deve avvenire entro 30 giorni dalla prima convocazione se la richiesta riguarda l'istituzione di nuovi regolamenti.
  - e) L'espressione del parere deve avvenire entro 15 giorni dalla prima convocazione se la richiesta riguarda la modifica o integrazione di regolamenti in vigore.

Qualora la tempistica sopraindicata non venga rispettata l'argomento potrà comunque essere iscritto all'ordine del giorno per la trattazione in consiglio comunale.

2. Le commissioni, qualora esprimano parere in contrasto rispetto alle risultanze dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 4 comma 3, dovranno adeguatamente motivarlo.
3. Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, a garanzia del principio di rappresentanza proporzionale, Sindaco escluso, i componenti delle commissioni esprimono le votazioni per Gruppo di

appartenenza, e dispongono in quota parte di tanti voti quanti sono i Consiglieri comunali appartenenti al proprio Gruppo consiliare.

4. I verbali delle sedute sono redatti a cura del coordinatore. Nel verbale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti e degli assenti, argomenti trattati, oggetto ed esito delle votazioni.
5. Le dichiarazioni e gli interventi dei componenti delle commissioni nel corso delle discussioni, sono registrati su supporto digitale conservato agli atti del Comune.

#### **Art.9 CONFLITTO D'INTERESSI**

1. I componenti delle commissioni direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge del componente delle commissioni.
3. Il verbale dei lavori delle commissioni dovrà attestare le dichiarazioni in tema di conflitto di interessi, anche se negative, formulate dai commissari prima dell'avvio dei lavori sugli argomenti all'ordine del giorno; il medesimo verbale dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti salvo il caso che ciascun componente sottoscriva personale dichiarazione in tema di conflitto d'interessi che verrà allegata al verbale.

#### **Art.10 DIMISSIONI DEI COMPONENTI**

1. Le dimissioni dei componenti le commissioni devono essere inoltrate per iscritto al coordinatore delle commissioni ed al Presidente del Consiglio Comunale.
2. La surroga del componente dimissionario è regolata dall'art. 8 comma 8 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Art.11 GRATUITÀ DELLE COMMISSIONI**

1. I Coordinatori e i commissari componenti delle commissioni consiliari permanenti non percepiscono emolumenti, rimborsi spese, ecc.

#### **Art.12 SCADENZA**

1. La durata delle commissioni corrisponde a quella del Consiglio comunale. Il mancato insediamento delle commissioni non costituisce impedimento alla definizione delle istruttorie dei progetti urbanistici ed al loro esame da parte del Consiglio comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.